



Comune di LIVERI  
(Città Metropolitana di Napoli)  
Piazza Municipio, 1  
80030 LIVERI (NA)  
Tel. 0818255890 Fax 0818255467  
[segreteria@pec.comune.liveri.na.it](mailto:segreteria@pec.comune.liveri.na.it)

---

Prot. Gen. n. 5549  
del 18-11-2021

Al Sindaco  
Ai Consiglieri Comunali  
Al Segretario Comunale  
Ai Responsabili dei servizi  
Al Responsabile per la  
Sicurezza  
Al Medico competente  
Al D.P.O.

**OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19:  
MODALITA' OPERATIVE ai sensi dell'art. 9- quinquies, del D.L. 52/2021  
(Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127).**

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 detta disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19. In particolare, l'art. 1 rubricato *Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*, nel contesto di un sano e regolare svolgimento del rapporto di lavoro pubblico, ha introdotto l'art. 9 *quinquies* nel Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87 estendendo a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. *green pass*).

La *ratio*, come testualmente espresso nelle premesse del decreto, di tale normativa è quella di "*garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*".

Il comma 5 dell'art. 9 *quinquies* prescrive l'obbligo a carico del datore di lavoro di definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Per quanto riguarda i dipendenti ed i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni le modalità organizzative sono state assunte con provvedimento del 14/10/2021 prot. n. 5012.

Le norme suddette si applicano anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice e, in particolare, Sindaco, Assessori e Consiglieri rispetto ai quali le disposizioni operative vengono adottate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio.

Al fine di tutto quanto sopra riportato viene, dunque, emanato il presente provvedimento.

## **DISPOSIZIONI PRINCIPALI DEL D.L. 127/2021**

Il Decreto in esame pone le seguenti misure generali per i lavoratori dipendenti, ma applicabili, come sopra detto, anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice; conseguentemente, le disposizioni previste per i lavoratori dipendenti vengono declinate nel seguente modo per i Consiglieri Comunali:

a.1 Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, e comunque fino al termine di eventuali proroghe della normativa in tema d obbligo di possesso ed esibizione di certificazione verde da covid-19, tutti i Consiglieri del Comune di Liveri devono possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19 per poter accedere nel luogo di svolgimento della loro funzione;

a.2 Dato atto, poi, che le Linee guida in materia di condotta delle PP.AA per la disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale approvate con DPCM del 12/10/2021 indicano che *“l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso od altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta”* e, pertanto, si ritiene che i cittadini presenti alle sedute del Consiglio comunale debbano essere in possesso della relativa certificazione verde covid-19 ed esibirla su richiesta;

b. La certificazione verde COVID-19 è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 coordinato con la Legge di conversione n. 87/2021:

*certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2*

*ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;*

c. Quindi, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

*avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*

*avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*

*effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;*

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;

Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare il rispetto di quanto sopra;

Il Presidente del Consiglio Comunale, dunque, equiparabile per analogia al concetto di "datore di lavoro" ha l'obbligo di dettare le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche, anche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione;

Il Consigliere Comunale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo:

    mantiene il diritto alla conservazione della carica;

    non ha diritto al gettone di presenza previsto;

Il Consigliere che accede al luogo di svolgimento della funzione in mancanza delle misure di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500 (comma 7 e comma 8, ultimo capoverso);

Il datore di lavoro che non adotta le disposizioni operative o non effettua le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata) (comma 8, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020);

Le suddette sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati devono trasmettere il rapporto.

## **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Per quanto riguarda il Consiglio Comunale al controllo provvede il Presidente del Consiglio Comunale se quest'ultimo non nomina un suo delegato individuato di volta in volta per ogni singola seduta con atto scritto quale incaricato per le verifiche del

possesso della certificazione verde COVID-19, nonché dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni secondo le regole operative che seguono.

La verifica viene effettuata tramite l'app VerificaC19.

Si specifica che:

La certificazione verde COVID-19 rilasciata per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (come da art. 9, comma 4, del D.L. 52/2021);

La certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare ha una validità stabilita volta per volta dalla normativa ed è prodotta, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta (come da art. 9, comma 5, del D.L. 52/2021);

Le disposizioni di cui alle lettere precedenti si intenderanno automaticamente modificate nel caso di modifiche normative circa i termini di validità delle certificazioni.

In caso di accertata violazione delle disposizioni, il soggetto accertatore trasmette il rapporto alla Prefettura per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale, in qualità di rappresentanti di altri Enti, per riunioni, incontri, etc., e comunque per tutti quelli che accedono ai locali comunali adibiti alle riunioni del Consiglio comunale, il controllo è demandato all'organo politico-istituzionale che ha indetto la riunione o l'incontro esercitandolo direttamente o delegando un dipendente.

Ai sensi dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*), la base giuridica per il trattamento dei dati personali derivante dalla presente disposizione è costituita dall'art. 1 dello stesso D.L. 127/2021) (\*)

(\*) **Art. 2-ter** (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.


5. La verifica del possesso della certificazione deve avvenire, come detto sopra, tramite l'applicazione VerificaC19 installata su un dispositivo fisso o mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

6. Ai fini dell'art. 13 del Reg. (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE (*Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*), si informano tutti i Consiglieri Comunali di quanto segue:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Liveri;
- La finalità del trattamento è quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del *virus*, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la base giuridica è l'art. 1 del D.L. 127/2021;
- Ciascun titolare dei dati personali ha il diritto di proporre ricorsi alle Autorità Giurisdizionali e/o Amministrative competenti;
- Periodo di conservazione dei dati personali: il trattamento dei dati personali è limitato alla conoscenza (lettura) da parte dell'incaricato senza alcuna conservazione o archiviazione degli stessi;
- Il trattamento dei dati personali in questione è un obbligo legale (art. 13, comma 2, lettera e) del GDPR);

7. Quanto indicato nei punti 4, 5 e 6 del presente provvedimento costituisce "informazione" ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE n. 2016/679.

La presente, oltre ad essere inviata ai destinatari in epigrafe, viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente.



Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giorgio Nappi